



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

| | |
|----------------------------|---|
| N. <u>233</u> del Reg. | Oggetto: Rinnovo contratti di concessione d'uso di aree di proprietà comunale per installazione di impianti di telefonia. Revoca delibera n.104 dell'11/6/2015 il Commissario Straordinario e formulazione atto di indirizzo. |
| Data: <u>7 / 12 / 2017</u> | |

L'anno duemiladiciassette, il giorno 7 del mese di dicembre, alle ore 14,20, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

| | | | Presente | Assente |
|-------------|-----------------|---------------------|----------|---------|
| BOTTARO | Avv. Amedeo | SINDACO- PRESIDENTE | x | |
| BOLOGNA | Ing.Raffaella | ASSESSORE | | x |
| CAPONE | Arch.Giovanni | ASSESSORE | | x |
| CILIENTO | Dott.ssa Debora | ASSESSORE | x | |
| D'AGOSTINO | Dott.ssa Ivana | ASSESSORE | x | |
| DE MICHELE | Dott.Giuseppe | ASSESSORE | | x |
| DI GIFICO | Avv.Carmelina | ASSESSORE | | x |
| DI GREGORIO | Avv.Michele | ASSESSORE | x | |
| DI LERNIA | Dott.Felice | ASSESSORE | x | |
| LIGNOLA | Dott.Luca | ASSESSORE | x | |

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott.Carlo Casalino

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 6 Assessori, ed assenti n. 4 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- a. che allo stato risultano in essere con le società operanti nel settore delle telecomunicazioni e dell'erogazione del servizio di telefonia sul territorio, contratti di concessione in uso delle seguenti aree pubbliche:
 - terreno con accesso dalla strada vicinale Crocifisso (via Andria) nei pressi del Carcere, (Fig. 21 - p.IIa 607);
 - parcheggio interno di Palazzo di città;
 - terreno presso l'Isola Ecologica sita in via dei Finanzieri (Fig 13 - p.IIa 145);
 - terreno adiacente al Palazzetto dello sport sito in via Falcone (Fig. 25 - P.IIa 1377);
- b. che i contratti stipulati dal Comune di Trani sono i seguenti:
 1. contratto n. rep. 4003, con Vodafone s.p.a. del 18.9.2006, per i seguenti siti:
 - 1) terreno adiacente al Palazzetto dello sport in via Falcone ex viale dei Platani;
 - 2) terreno presso l'isola ecologica "L'indice" sita alla via dei Finanzieri;
 - 3) terreno in via Andria nei pressi del Carcere;
 2. contratto n. rep. 4004, con Alcatel Italia s.p.a. (per conto di Wind Telecomunicazioni s.p.a.) del 18.9.2006 per i seguenti siti:
 - 1) terreno con accesso dalla strada vicinale Crocifisso;
 - 2) parcheggio interno palazzo di città;
 - 3) terreno presso l'isola ecologica "L'indice" in via dei Finanzieri;in data 30.12.2003 la Wind Telecomunicazioni s.p.a. è subentrata all'originario concessionario per il solo sito "parcheggio interno Palazzo di città"; in data 18.2.2015 Galata s.p.a. è subentrata alla Wind Telecomunicazioni s.p.a. per i siti parcheggio interno di palazzo di città e terreno presso l'isola ecologica "L'indice" in via dei Finanzieri
 3. contratto n. rep. 4006 con Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. (delegata da H3G s.p.a.) del 19.9.2006 per il seguente sito:
 - 1) terreno presso l'isola ecologica "L'indice" sito alla via dei Finanzieri; in data 17.12.2010 all'originario concessionario è subentrata H3G s.p.a.
 4. contratto n. rep. 4010 con Telecom Italia s.p.a. del 26.9.2006 per i seguenti siti:
 - 1) terreno in contrada Crocifisso nei pressi del carcere (Foglio n. 21 – Particella n. 607);
 - 2) parcheggio interno del Palazzo di città;
 - 3) terreno adiacente al Palazzetto dello sport (Foglio n. 25 – particella n. 1377);in data 26.3.2015 all'originario concessionario è subentrata la Inwit s.p.a.
 5. contratto n. rep. 744, con Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. del 2.4.2012 (delegata da H3G s.p.a.), per i seguenti siti:
 - 1) terreno adiacente al Palazzetto dello sport (Foglio n. 25 – Particella n. 1377);
 - 2) terreno in via Andria nei pressi del Carcere (Foglio n. 21 – Particella n. 607).Il suddetto contratto è in realtà un'integrazione dei contratti n. 4003/2006 e n. 4010/2006 (aree già concesse in uso a Vodafone s.p.a. ed a Telecom Italia s.p.a.); in data 1.7.2014 all'originario concessionario è subentrata la H3G s.p.a.;

Dato Atto:

- che tutti i contratti stipulati prevedevano una validità di nove anni con decorrenza dal rilascio dei titoli autorizzativi degli impianti (permessi di Costruire) ed il corrispettivo annuo relativo al canone concessorio per ogni impianto di euro 14.000,00 (quattordicimila/00) oltre IVA ed adeguamento ISTAT;
- che, come riportato nella allegata tabella riepilogativa predisposta dal servizio Patrimonio, tutti i suddetti contratti ad oggi sono scaduti;

Dato Atto altresì che in relazione all'ammontare del canone concessorio:

- con nota prot. 6236 del 5.2.2015 la società Telecom Italia s.p.a. chiedeva, in relazione ai siti detenuti in concessione, al Comune di Trani la stipula di un nuovo contratto di concessione tenendo conto sia dei nuovi canoni di riferimento e sia del nuovo quadro normativo, con la riduzione del canone concessorio pagato, preannunciando in mancanza di accordo l'esercizio del recesso anticipato;
- che con delibera n. 104 dell'11.6.2015 il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale deliberava di procedere alla riduzione del canone concessorio nella misura del 20% in relazione ai tre siti di proprietà Comunali concessi alla Inwit s.p.a., società subentrata alla Telecom s.p.a.;
- che la Inwit s.p.a. con nota del 27.5.2016, ha chiesto il riesame della delibera n. 104 dell'11.6.2015 e l'applicazione dei parametri di mercato stabiliti con l'accordo sottoscritto tra l'ANCI (Associazione Comuni Italiani) ed i gestori di telefonia mobile il 23.12.2015 sulla base del quale i canoni di locazione, a detta della stessa, non avrebbero dovuto superare l'importo di euro 6.000,00 annuali;
- che nella stessa comunicazione del 27.5.2016 la Inwit s.p.a. "nello spirito di collaborazione" ed al fine di trovare un

punto di incontro con il Comune di Trani offriva un canone annuo di euro 7.200,00 per ciascuno degli impianti allocati nei siti di proprietà Comunale, andando in deroga all'accordo Anci;

- che con nota prot. n. 2016/OUT/027276 del 5.4.2016, la società H3G s.p.a. comunicava al Comune di Trani la volontà di ridurre gli importi dei canoni concessori per gli impianti allocati sui siti di proprietà comunale nella misura del 50% richiamando le intese raggiunte tra i gestori della telefonia mobile e l'ANCI con il protocollo del 23.12.2015, comunicando altresì la possibile ipotesi di trasferimento dei propri impianti su siti privati;

Preso Atto:

- che l'Amministrazione Comunale al fine di effettuare la ricognizione delle vicende contrattuali attualmente in essere tra il Comune di Trani e le società operanti nel settore delle telecomunicazioni e dell'erogazione del servizio di telefonia sul territorio (H3G s.p.a., Vodafone Italia s.p.a., Wind s.p.a., Galata s.p.a., Telecom Italia s.p.a., Inwit s.p.a., Alcatel Italia s.p.a.) nonché per procedere all'attività di aggiornamento del Piano di insediamento Comunale, ha effettuato vari incontri con i rappresentanti delle stesse;
- che, in particolare, nel corso delle riunioni tenutesi presso il Comune di Trani il 28.10.2015 ed il 24.2.2016 tutti i rappresentanti delle società hanno chiesto la revisione delle condizioni economiche contenute nei contratti di concessione stipulati con il Comune di Trani richiedendo la riduzione del canone corrisposto, comunicando in caso contrario l'abbandono eventuale dei siti di proprietà comunale per trasferire gli impianti su siti di proprietà privata;
- che successivamente l'amministrazione ed il dirigente competente hanno più volte incontrato il rappresentante delegato dai gestori, al fine di individuare un'intesa che permettesse di tutelare gli interessi del Comune di Trani finalizzati ad evitare la perdita di un'entrata sicura in relazione a siti di proprietà Comunale che difficilmente potrebbero essere diversamente produttori di reddito;

Ritenuto:

- che il suddetto Protocollo d'intesa promuove l'utilizzo del criterio di calcolo per la definizione dei canoni di locazione delle stazioni radio-base per la telefonia mobile su beni facenti parte del patrimonio disponibile del Comune;
- che in ogni caso non possono essere prese in considerazione le richieste dei gestori della telefonia mobile con le quali si richiede, in ossequio al "Protocollo d'intesa per la determinazione del valore del canone di locazione delle stazioni radio-base finalizzate all'erogazione del servizio di telefonia mobile" sottoscritto dall'ANCI con H3G s.p.a., Vodafone Italia s.p.a., e Wind Telecomunicazioni s.p.a., la riduzione al 50% dei canoni concessori attualmente corrisposti;
- che sono attualmente in essere da parte dell'Amministrazione, in collaborazione con i Dirigenti competenti, tutte le necessarie attività ricognitive e di diffida nei confronti dei soggetti morosi, finalizzate a verificare, ad oggi, il puntuale pagamento, da parte dei gestori della telefonia mobile, dei canoni concessori dovuti in favore del Comune di Trani in ossequio alle condizioni contrattuali già pattuite;
- che è necessario comunque procedere alla stipula di nuovi contratti in considerazione che quelli sottoscritti sono tutti scaduti;

Vista la nota prot. 45137 del 01.12.2016 con la quale il Dirigente dell'Area Urbanistica, in merito alla compatibilità edilizia urbanistica degli impianti attualmente installati alle previsioni del vigente Piano Urbanistico Generale del Comune di Trani, ha comunicato che:

- *l'art. 23.D.a.3 del Regolamento Edilizio dispone che "Gli impianti a servizio della telefonia cellulare non sono consentiti all'interno del perimetro del centro abitato né all'esterno di tale perimetro, sulle coperture e in adiacenza d'edifici";*
- *tale disposizione del vigente PUG risulta efficace a far data dal 08.05.2009, giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP della delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2009 di approvazione del vigente strumento urbanistico;*
- *ne consegue che tutti gli impianti installati successivamente a detta data non sono conformi alle previsioni del vigente strumento urbanistico;*

Preso Atto che gli impianti attualmente installati sulle aree comunali (tralicci) e oggetto del presente provvedimento (foglio 21 p.la .607 (Carcere) - parcheggio interno palazzo comunale - foglio n. 13 p.la 145 (Isola Ecologica) - foglio 25 p.la 1377 (palazzetto)), risultano installati tutti in data anteriore al 08.05.2009;

Viste le note pervenute a mezzo mail da parte dello studio legale "Perrone Associati" con studi in ROMA Via Tiburtina, 1227 e MATERA Via delle Comunicazioni n.c., che, in nome e per conto della Società **Inwit s.p.a** titolare degli impianti di telecomunicazione mobile denominati "BAT324 Trani Tim San Crispino" e "BAT378 Trani Tim Piazza Libertà" in date: 12 luglio 2017 - 18 luglio 2017 - 31 luglio 2017 - 28 agosto 2017 - 12 ottobre 2017 tutte finalizzate alla definizione della revisione dei contratti di locazione;

Dato Atto che a seguito di incontri tenutisi tra l'Amministrazione Comunale e Rappresentanti dello Studio Legale "Perrone Associati" sono stati definiti i termini della revisione dei contratti di locazione che prevedono:

- una riduzione del canone annuale di locazione dagli originari €. 14.000,00 ad €. 12.700,00;
- la stipula di un nuovo contratto di locazione di durata novennale;

Vista la ulteriore nota pervenuta in data 9 novembre 2017 dallo studio legale “Perrone Associati” con la quale viene nuovamente sollecitato il definitivo pronunciamento dell’Amministrazione Comunale sulla revisione dei contratti di locazione degli impianti denominati “BAT324 Trani Tim San Crispino” e “BAT378 Trani Tim Piazza Libertà”, preannunciando la definitiva chiusura delle trattative in caso di ulteriore ritardo, in relazione alle esigenze aziendali legati alla chiusura dei bilanci aziendali, nonché alla approvazione dei piani di riallocazione e smantellamento degli impianti esistenti;

Accertato che appare opportuno, nel pieno rispetto dell’interesse pubblico, prendere in esame la richiesta di revisione dei contratti di locazione degli impianti denominati “BAT324 Trani Tim San Crispino” e “BAT378 Trani Tim Piazza Libertà” in uso alla Società Inwit s.p.a concedendo una riduzione del canone annuale di locazione dagli originari €. 14.000,00 ad €. 12.700,00 con contestuale sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione di durata novennale;

Valutati gli evidenti vantaggi di mantenere tutti gli attuali impianti su aree di proprietà Comunale al fine di garantire alle casse Comunali entrate sicure, sia per avere un controllo immediato e diretto degli impianti e sia, infine, per evitare il proliferare di impianti su siti privati posti nel Centro abitato Comunale che certamente causerebbero allarme e proteste nei cittadini residenti;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Area Lavori Pubblici Ing. G. Didonna in data 23/11/2017, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal f.f. dell’Area Economica Finanziaria Dott.Carlo Casalino in data 4/12/2017, ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il decreto Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. **Le Premesse** sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di Revocare** la delibera n. 104 dell’11.6.2015 del Commissario Straordinario avente ad oggetto la rinegoziazione del canone concessorio per n.2 (due) siti di proprietà Comunali concessi alla Inwit s.p.a., società subentrata alla Telecom s.p.a.;
3. **di Formulare, quale Atto di Indirizzo**, al Dirigente dell’Area LL.PP. - Patrimonio di provvedere alla revisione dei contratti di concessione per il mantenimento sulle aree di proprietà comunale degli impianti di telefonia mobile già installati da parte dei diversi operatori di telefonia mobile, prevedendo:
 - a. quale canone concessorio annuo per ogni singolo impianto installato da ogni singolo gestore la somma di **euro** 12.700,00, oltre IVA ed adeguamento ISTAT;
 - b. una durata della singola concessione per 9 (nove) anni a decorrere, come il pagamento del canone, dal momento della stipula del singolo contratto;
4. **di Formulare, altresì, quale Atto di indirizzo**, al Dirigente dell’Area Economica Finanziaria di provvedere alla previsione della minore entrata, dall’esercizio finanziario anno 2018 e successivi, e di conseguenza, nella stessa misura, la riduzione della spesa dall’esercizio finanziario 2018 e successivi;
5. **di Autorizzare** il Dirigente competente a sottoscrivere i nuovi contratti, i cui schemi sono parti integranti del presente provvedimento, solo dopo aver verificato il puntuale adempimento, da parte dei gestori della telefonia mobile attualmente intestatari dei contratti di concessione (scaduti e non), del pagamento integrale delle somme dovute in favore del Comune di Trani sino alla data di sottoscrizione dei nuovi contratti, sulla base degli accordi contrattuali precedentemente assunti;
6. **di Dichiarare**, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI TRANI
(PROVINCIA DI _____)

**CONCESSIONE DI AREA COMUNALE PER IL MANTENIMENTO DI UNA
STAZIONE RADIO BASE**

Prot. n.....del.....

TRA

Il **Comune di Trani** (C.F. 83000350724) in persona del Dirigente Area Lavori Pubblici, Ing. Giovanni Didonna, nato a Noicattaro il 5/12/1954, domiciliato per la carica, presso il Comune di Trani alla via Tenente Morrigo, 2, d'ora innanzi indicato anche come solo "Ente" o "Comune", il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta in questa sede giusta Delibera n. _____ del ___/___/_____

E

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A., di seguito qui indicato come "**Concessionario**" con sede legale in Milano, via Giorgio Vasari, 19 codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e P.IVA 08936640963, nella , nella persona del Dott. Tommaso Pariota, nato a Napoli il 24.01.1960 in qualità di Procuratore speciale della Società medesima, giusti poteri conferiti da apposita procura rilasciata dal Notaio Sandra De Franchis Via Barberini, 50 Roma in data 19.07.2016 repertorio n° 6371 raccolta n° 2884, domiciliato ai fini della carica in Napoli – Centro Direzionale Isola F6 – 80143, di seguito indicata come "**Concessionario**" in seguito definite "*le Parti*" quando indicate congiuntamente.

Premesso che:

- il Comune di Trani è proprietario dell'area scoperta di pertinenza dell'unità Immobiliare denominata Palazzo di Città, sede della Casa Comunale,

adibita a parcheggio interno, censito al N.C.T. al foglio 14 particella 122;

- con Determinazione Dirigenziale della IV Ripartizione n. 430 del 4 agosto 2006, in virtù della Deliberazione Consiliare n.37 del 25 maggio 2005 e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 2 maggio 2006 concedeva in uso, tra altre aree, una porzione del suddetto suolo di proprietà comunale, in favore della società di telefonia TELECOM ITALIA SPA, per l'installazione di n.1 (una) stazione radio base;
- con contratto rep. per atti privati n.4010 del 26 settembre 2006, registrato a Trani il 4 ottobre 2006, al n.1008 serie 2, si formalizzava la concessione in uso, tra altre aree, del suddetto suolo in favore della TELECOM ITALIA S.p.A. per il mantenimento di stazione radio base per telecomunicazioni esistente;
- con atto del 26 marzo 2015, a rogito notaio Carlo Marchetti di Milano, la società Telecom conferiva il proprio ramo di azienda – costituito dai beni e dai rapporti giuridici relativi alle infrastrutture passive di rete radiomobile – a INWIT, facente parte del Gruppo Telecom Italia (di seguito il “Conferimento”);
- a seguito del suddetto conferimento, efficace dal 1° aprile 2015, la Società INWIT assumeva la titolarità del rapporto contrattuale relativo all'immobile indicato nel presente contratto con la lettera a) di premessa, subentrando a Telecom in tutti i diritti ed obblighi ad esso inerenti;
- sull' infrastruttura passiva realizzata su detto immobile e negli spazi fisici dello stesso sono stati installati e risultano ivi insistenti apparati e antenne Telecom e/o altri operatori;
- con la stipula del presente contratto di concessione (di seguito il “Contratto”) le Parti intendono risolvere consensualmente, per come in

effetti risolvono, a far data dalla sottoscrizione del presente atto, il contratto originario n.4010 del 26 settembre 2006 per quanto attiene il suolo su cui è installata l'antenna di seguito descritta, in relazione alla quale nulla è più dovuto da parte del Concessionario:

- antenna installata, su porzione dell'area scoperta adibita a parcheggio, di pertinenza dell'immobile denominato Palazzo di Città sede della Casa Comunale, individuata in Catasto terreni al foglio 14 particella 122;
- le Parti intendono stipulare un nuovo contratto di concessione avente ad oggetto l'immobile, come meglio identificato al successivo *Art. 2 – Area Oggetto di Concessione*, avente efficacia dalla data di efficacia come di seguito definita, da utilizzare per il mantenimento di n. 1(una) stazione radio base esistente, alle condizioni ed obblighi indicati nella presente concessione.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente concessione, le parti pertanto dichiarano espressamente di averle lette ed accettate.

Art. 2 - AREE OGGETTO DI CONCESSIONE

Il **Concedente** in qualità di proprietario concede al **Concessionario**, che accetta, la porzione di area scoperta di pertinenza dell'unità Immobiliare denominata Palazzo di Città, sede della Casa Comunale, censita al N.C.T. al foglio 14 particella 122, suolo classificato come bene indisponibile in quanto adibita ad area parcheggio pubblico.

L'area oggetto di concessione sarà utilizzata per il mantenimento di un impianto di telefonia mobile comprendente, all'interno di un'area recintata,

apparati tecnologici e palo porta antenne (anche di tipo parabolico) come risulta dall'allegata planimetria, oltre lo spazio per il passaggio dei cavi necessari al loro funzionamento. Il Concedente concede inoltre al Concessionario servitù di passaggio carrabile e pedonale e diritto di posa in opera di scavo per tubazioni, cavi interrati e pozzetti di ispezione e quant'altro attiene al funzionamento dell'impianto.

Il Concessionario dichiara di avere preso visione dell'area e di accettarla nello stato di fatto in cui si trova così come individuato nella planimetria, allegata alla presente concessione che, sottoscritta dalle parti, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Comune si impegna a far rispettare il presente atto anche in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell'area concessa.

Il Comune conferma che sull'area di cui trattasi non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte del Concessionario il quale resta pertanto manlevato da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione dell'area concessa.

Art. 3 - DURATA

La durata della concessione è fissata in anni 9 (nove) rinnovabile di 9 (nove) anni in 9 (nove) anni a decorrere dalla data di stipula del presente atto, se una delle parti non avrà inviato disdetta mediante lettera raccomandata A/R almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale e previa formale deliberazione del Comune di Trani.

Il Comune consente che il Concessionario possa recedere anticipatamente dal presente atto in qualsiasi momento, rispetto alla scadenza della concessione, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

In entrambi i casi sopra indicati, sia alla scadenza naturale che anticipata della concessione, ed entro 3 (tre) mesi dalla scadenza della concessione Ministeriale, ove questa non venga rinnovata, il Concessionario, provvederà su richiesta del Concedente a propria cura e spese, entro i tempi tecnici necessari, alla rimessa in pristino dell'area ed alla rimozione delle installazioni. Il Concessionario si impegna a corrispondere il canone di concessione fino a quando non avrà eseguito i lavori di rimessa in pristino, e riconsegnata l'area al Comune.

Art. 4 - CANONE

Il canone annuo di concessione è stabilito in € **12.700,00** (dodicimilasettecento/00) +IVA da versarsi, in un'unica rata annuale anticipata di € **12.700,00** (dodicimilasettecento/00) + IVA, da corrispondersi entro la prima decade di ogni annualità con bonifico bancario presso Banca Popolare di Bari, Agenzia di Trani IBAN IT62D0542404297000000000224

Il suddetto canone sarà adeguato a partire dal secondo anno, in misura percentuale pari al 75% della variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi rispetto al mese precedente a quello di inizio della presente concessione.

Gli aggiornamenti di canone dovranno essere fatturati dopo la pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell'ISTAT. Le Parti precisano che, ai fini del primo aggiornamento del canone, l'importo di canone da considerare è pari a € **12.700,00** (dodicimilasettecento/00), come determinato al primo comma del presente articolo.

Il canone sarà corrisposto previa presentazione di fattura (solo per i contratti soggetti ad iva) che il locatore farà pervenire al conduttore in originale entro

e non oltre i 10 gg della prima decade del mese di gennaio dell'anno di riferimento in quanto la mancata emissione della fattura obbliga INWIT, trascorsi quattro mesi dall'operazione, a regolarizzarne gli aspetti fiscali ai sensi dell'art. 6, comma 8, del Decreto Legislativo 471/1997, dandone comunicazione contestuale agli uffici preposti.

Le fatture da emettersi (solo nei casi di contratti soggetti ad iva), intestate a Infrastrutture Wireless S.p.A, v. Giorgio Vasari, 19 Milano dovranno essere inviate, tramite posta ordinaria o prioritaria, al seguente indirizzo:

Servizi di Amministrazione Telecom Italia S.p.A. Casella Postale 200, Via Alfieri n.10 – 10121 Torino (TO)

In caso di ritardato pagamento del canone superiore ai trenta (30) giorni dalla scadenza stabilita, il Comune avrà diritto agli interessi legali calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento.

È vietata la cessione dei crediti derivanti dal presente atto salvo diverso accordo tra le Parti.

Art.5 - DESTINAZIONE DELL'AREA

5.1 Il Concedente prende atto che l'area concessa sarà utilizzata dal Concessionario per l'installazione, il mantenimento e l'esercizio di impianti e infrastrutture per reti di radio e tele/videocomunicazione elettronica (le "Infrastrutture"). Il Concedente prende atto che il Concessionario fornisce infrastrutture e relativi servizi a terzi operatori di servizi di radio e tele/videocomunicazione elettronica, con qualunque tecnologia esistente o futura ed acconsente a che il Concessionario possa utilizzare per detto scopo l'immobile senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone.

5.2 Il Concessionario potrà, quindi, a sua cura, comunque senza oneri a carico del Concedente: eseguire sull'immobile gli occorrenti lavori di adattamento,

manutenzione e gestione delle Infrastrutture, nonché quelli per la loro allocazione integrazione, modifica e sostituzione. Potrà inoltre installare, mantenere, integrare e modificare anche all'esterno dell'immobile cavi elettrici e telefonici, sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi e manufatti, sistemi radianti, sostegni per antenne ed impianti di telecomunicazione in ponte radio, apporre cartelli, targhe, tabelle anche non relativi all'attività esercitata nonché eseguire opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi. In ragione di quanto sub 5.1, il Concedente concede il diritto di posa in opera di appositi pozzetti interrati per l'impianto di messa a terra, compreso il collegamento con altra eventuale rete di terra esistente per come previsto dalle leggi vigenti in materia.

5.3 La realizzazione di tali opere non comporterà per il Concessionario alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone. In merito a tutti i lavori ed interventi summenzionati, il Concedente riconosce al Concessionario la facoltà di richiedere alle competenti autorità le autorizzazioni necessarie e qualora fosse indispensabile, si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico del Concessionario.

5.4 Fermo restando quanto precede, il Concessionario potrà utilizzare gli spazi locati anche per scopi non direttamente correlati ai servizi di radio e tele/videocomunicazione elettronica, purché realizzati nel rispetto delle normative vigenti.

E' concessa, inoltre, al Concessionario la facoltà di eseguire tutte le opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi (come inferriate, reti parasassi, sistemi di allarme ecc.).

Il Concessionario è responsabile del corretto adempimento degli obblighi

contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose del Comune di Trani e/o di qualunque Soggetto Terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - alla attività aziendale svolta. Il Comune concede al Concessionario la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati. Le relative spese saranno a carico del Concessionario.

Il Concessionario dichiara e garantisce altresì, che l'impianto verrà realizzato a regola d'arte, in conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti.

Art. 6- FACOLTA' IN CAPO AL CONCESSIONARIO

Nell'ambito della fornitura e dell'erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 5 il Concessionario, ferma restando la propria responsabilità per il pagamento del canone, ha facoltà di cedere in tutto o in parte il presente contratto o i suoi diritti nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo di sublocare, concedere in uso e/o in comodato e/o in ospitalità, in tutto o in parte, gli immobili locati.

Art. 7 – MANUTENZIONE

Il Concessionario provvederà, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli spazi locati, mentre tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concedente.

In particolare, il Concedente dichiara di tenere completamente a proprio carico, sia economico che a termini di legge, ogni intervento strutturale di adeguamento degli spazi e degli impianti locati alle normative di volta in volta vigenti, in particolare modo per quanto riguarda l'impatto igienico ambientale in materia di utilizzo di materiali nocivi alla salute e la sicurezza e prevenzione antincendio, manlevando il Concessionario da ogni e qualsiasi responsabilità

ed obbligandosi a rifondere eventuali danni arrecati a persone o cose per inadempimento dei suddetti obblighi.

Il concedente dichiara che nei locali oggetto del presente contratto, e in tutte le parti dell'immobile eventualmente visitate dal personale operante del concessionario, quali corridoi, cavedi, coperture e/o qualsiasi altro locale o area di passaggio, non vi è presenza di materiali contenenti amianto.

Ai fini della manutenzione degli impianti, attrezzature, infrastrutture nonché degli apparati installati e per ogni necessità di servizio il Concedente concede al Concessionario garanzie all'accesso all'immobile locato ed alle relative strutture e pertinenze in qualsiasi momento.

Resta tuttavia inteso e convenuto che qualora l'accesso agli spazi che ospitano le infrastrutture locate non sia indipendente, le attività suddette, ad esclusione di quelle che rivestano il carattere d'urgenza saranno espletate dalle ore 8 alle ore 14 e/o chiamando il numero: 0883.581111

Art. 8 – REVOCA

L'Amministrazione Comunale per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico previsti dalla Legge, che rendano non più possibile la prosecuzione dell'uso concesso, con atto motivato e dando un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni, da inviare tramite raccomandata a/r alla sede legale del Concessionario, potrà revocare la presente concessione senza indennizzo alcuno, impegnandosi, comunque, vista la natura del servizio pubblico offerto al Concessionario, a trovare idonea ricollocazione dell'impianto, anche in via provvisoria, in altra area pubblica atta a garantire la continuità del servizio e a soddisfare le esigenze di copertura. In tale eventualità, lo spegnimento del sito potrà avvenire solo in un momento successivo all'attivazione di quello sostitutivo.

ART. 9 - MODIFICHE ALLA CONCESSIONE

Qualsiasi modifica aggiunta o soppressione da apportare al testo del presente atto dovrà essere concordata tra le Parti e potrà avere validità solo a seguito dell'avvenuto accordo scritto tra di esse.

Art. 10 - ONERI FISCALI

Il presente contratto dovrà essere registrato a cura del Concessionario in termine fisso ed in misura proporzionale del 2%, con oneri a totale carico del Concessionario.

Art. 11 – CLAUSOLE FISCALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente concessione, ed in particolare gli oneri fiscali, sono a totale carico del Concessionario. Il Concessionario provvederà allo svolgimento delle incombenze relative alla registrazione.

Art. 12 – DOMICILI CONTRATTUALI

A tutti gli effetti della presente concessione eleggono domicilio rispettivamente:

- Comune di Trani - Sede Municipio: via Tenente Morriconi, 2 – 76125 Trani
- Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A - INWIT - Centro Direzionale Isola F6 – 80143 Napoli;

Art. 13 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dalla presente concessione sarà competente esclusivamente il Foro di Trani.

Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda

alla normativa vigente in materia. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, unitamente a tutti i suoi allegati, è stato stipulato nell'esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola dello stesso e dei predetti allegati. Pertanto, le Parti dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazioni nel caso di specie gli articoli 1341 e 1342 C.C.

Art. 15 - AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE DATI

Il Comune ed il Concessionario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di concessione (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196)

Letto, approvato e sottoscritto.-----

IL COMUNE

Il Dirigente

IL CONCESSIONARIO

Il Procuratore

ALLEGATI GRAFICI

PLANIMETRIA AREA LOCATA

COMUNE DI TRANI
(PROVINCIA DI _____)

**CONCESSIONE DI AREA COMUNALE PER IL MANTENIMENTO DI UNA
STAZIONE RADIO BASE**

Prot. n.....del.....

TRA

Il **Comune di Trani** (C.F. 83000350724) in persona del Dirigente Area Lavori Pubblici, Ing. Giovanni Didonna, nato a Noicattaro il 5/12/1954, domiciliato per la carica, presso il Comune di Trani alla via Tenente Morriconi, 2, d'ora innanzi indicato anche come solo "Ente" o "Comune", il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta in questa sede giusta Delibera n. _____ del ____ / ____ / ____

E

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A., di seguito qui indicato come "**Concessionario**" con sede legale in Milano, via Giorgio Vasari, 19 codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e P.IVA 08936640963, nella _____, nella persona del Dott. Tommaso Pariota, nato a Napoli il 24.01.1960 in qualità di Procuratore speciale della Società medesima, giusti poteri conferiti da apposita procura rilasciata dal Notaio Sandra De Franchis Via Barberini, 50 Roma in data 19.07.2016 repertorio n° 6371 raccolta n° 2884, domiciliato ai fini della carica in Napoli – Centro Direzionale Isola F6 – 80143, di seguito indicata come "**Concessionario**" in seguito definite "*le Parti*" quando indicate congiuntamente.

Premesso che:

- il Comune di Trani è proprietario dell'immobile, sito nel Comune di Trani (BT), censito al N.C.T. al Fg. 21 Part.IIa 607;

- con Determinazione Dirigenziale della IV Ripartizione n. 430 del 4 agosto 2006, in virtù della Deliberazione Consiliare n.37 del 25 maggio 2005 e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 2 maggio 2006 concedeva in uso, tra altre aree, la porzione del suddetto suolo di proprietà comunale, in favore della società di telefonia TELECOM ITALIA SPA, per l'installazione di n.1 stazione radio base;
- con contratto rep. per atti privati n.4010 del 26 settembre 2006, registrato a Trani il 4 ottobre 2006, al n.1008 serie 2, si formalizzava la concessione in uso, tra altre aree, del suddetto suolo in favore della TELECOM ITALIA S.p.A. per il mantenimento di stazione radio base per telecomunicazioni esistente;
- con atto del 26 marzo 2015, a rogito notaio Carlo Marchetti di Milano, la società Telecom conferiva il proprio ramo di azienda – costituito dai beni e dai rapporti giuridici relativi alle infrastrutture passive di rete radiomobile – a INWIT, facente parte del Gruppo Telecom Italia (di seguito il “Conferimento”);
- a seguito del suddetto conferimento, efficace dal 1° aprile 2015, la Società INWIT assumeva la titolarità del rapporto contrattuale relativo all'immobile indicato nel presente contratto con la lettera a) di premessa, subentrando a Telecom in tutti i diritti ed obblighi ad esso inerenti;
- sull' infrastruttura passiva realizzata su detto immobile e negli spazi fisici dello stesso sono stati installati e risultano ivi insistenti apparati e antenne Telecom e/o altri operatori;
- con la stipula del presente contratto di concessione (di seguito il “Contratto”) le Parti intendono risolvere consensualmente, per come in effetti risolvono, a far data dalla sottoscrizione del presente atto, il contratto

originario n.4010 del 26 settembre 2006 per quanto attiene il suolo su cui è installata l'antenna di seguito descritta, in relazione alla quale nulla è più dovuto da parte del Concessionario:

- antenna installata, su area, individuata in Catasto terreni al foglio 21 particella 607 limitrofa al carcere denominata sito San Crispino codice BAT 324, permesso di costruire del 12 gennaio 2007;
- le Parti intendono stipulare un nuovo contratto di concessione avente ad oggetto l'immobile, come meglio identificato al successivo *Art. 2 – Area Oggetto di Concessione*, avente efficacia dalla data di efficacia come di seguito definita, da utilizzare per il mantenimento di n. 1(una) stazione radio base esistente, alle condizioni ed obblighi indicati nella presente concessione.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente concessione, le parti pertanto dichiarano espressamente di averle lette ed accettate.

Art. 2 - AREE OGGETTO DI CONCESSIONE

Il **Concedente** in qualità di proprietario concede al **Concessionario**, che accetta, la porzione di suolo identificata in catasto terreni del Comune di Trani al foglio 21 particella 607, limitrofa al carcere denominata sito San Crispino, classificato come bene demaniale in quanto acquisito al Patrimonio Comunale in virtù dell'atto notarile La Serra Claudio repertorio 29908 del 12 aprile 2004, a titolo di urbanizzazione secondaria ovvero suscettibile di utilizzazione da parte dell'A.M.I.U. di Trani giusta deliberazione Giunta Comunale n. 109 del 15 aprile 2002.

L'area oggetto di concessione sarà utilizzata per il mantenimento di un impianto di telefonia mobile comprendente, all'interno di un'area recintata,

apparati tecnologici e palo porta antenne (anche di tipo parabolico) come risulta dall'allegata planimetria, oltre lo spazio per il passaggio dei cavi necessari al loro funzionamento. Il Concedente concede inoltre al Concessionario servitù di passaggio carrabile e pedonale e diritto di posa in opera di scavo per tubazioni, cavi interrati e pozzetti di ispezione e quant'altro attiene al funzionamento dell'impianto.

Il Concessionario dichiara di avere preso visione dell'area e di accettarla nello stato di fatto in cui si trova così come individuato nella planimetria, allegata alla presente concessione che, sottoscritta dalle parti, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Comune si impegna a far rispettare il presente atto anche in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell'area concessa.

Il Comune conferma che sull'area di cui trattasi non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte del Concessionario il quale resta pertanto manlevato da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione dell'area concessa.

Art. 3 - DURATA

La durata della concessione è fissata in anni 9 (nove) rinnovabile di 9 (nove) anni in 9 (nove) anni a decorrere dalla data di stipula del presente atto, se una delle parti non avrà inviato disdetta mediante lettera raccomandata A/R almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale e previa formale deliberazione del Comune di Trani.

Il Comune consente che il Concessionario possa recedere anticipatamente dal presente atto in qualsiasi momento, rispetto alla scadenza della concessione, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

In entrambi i casi sopra indicati, sia alla scadenza naturale che anticipata della concessione, ed entro 3 (tre) mesi dalla scadenza della concessione Ministeriale, ove questa non venga rinnovata, il Concessionario, provvederà su richiesta del Concedente a propria cura e spese, entro i tempi tecnici necessari, alla rimessa in pristino dell'area ed alla rimozione delle installazioni. Il Concessionario si impegna a corrispondere il canone di concessione fino a quando non avrà eseguito i lavori di rimessa in pristino, e riconsegnata l'area al Comune.

Art. 4 - CANONE

Il canone annuo di concessione è stabilito in € **12.700,00** (dodicimilasettecento/00) +IVA da versarsi, in un'unica rata annuale anticipata di € **12.700,00** (dodicimilasettecento/00) + IVA, da corrispondersi entro la prima decade di ogni annualità con bonifico bancario presso Banca Popolare di Bari, Agenzia di Trani IBAN IT62D054240429700000000224

Il suddetto canone sarà adeguato a partire dal secondo anno, in misura percentuale pari al 75% della variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi rispetto al mese precedente a quello di inizio della presente concessione.

Gli aggiornamenti di canone dovranno essere fatturati dopo la pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell'ISTAT. Le Parti precisano che, ai fini del primo aggiornamento del canone, l'importo di canone da considerare è pari a € **12.700,00** (dodicimilasettecento/00), come determinato al primo comma del presente articolo.

Il canone sarà corrisposto previa presentazione di fattura (solo per i contratti soggetti ad iva) che il locatore farà pervenire al conduttore in originale entro

e non oltre i 10 gg della prima decade del mese di gennaio dell'anno di riferimento in quanto la mancata emissione della fattura obbliga INWIT, trascorsi quattro mesi dall'operazione, a regolarizzarne gli aspetti fiscali ai sensi dell'art. 6, comma 8, del Decreto Legislativo 471/1997, dandone comunicazione contestuale agli uffici preposti.

Le fatture da emettersi (solo nei casi di contratti soggetti ad iva), intestate a Infrastrutture Wireless S.p.A, v. Giorgio Vasari, 19 Milano dovranno essere inviate, tramite posta ordinaria o prioritaria, al seguente indirizzo:

Servizi di Amministrazione Telecom Italia S.p.A. Casella Postale 200, Via Alfieri n.10 – 10121 Torino (TO)

In caso di ritardato pagamento del canone superiore ai trenta (30) giorni dalla scadenza stabilita, il Comune avrà diritto agli interessi legali calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento.

È vietata la cessione dei crediti derivanti dal presente atto salvo diverso accordo tra le Parti.

Art.5 - DESTINAZIONE DELL'AREA

5.1 Il Concedente prende atto che l'area concessa sarà utilizzata dal Concessionario per l'installazione, il mantenimento e l'esercizio di impianti e infrastrutture per reti di radio e tele/videocomunicazione elettronica (le "Infrastrutture"). Il Concedente prende atto che il Concessionario fornisce infrastrutture e relativi servizi a terzi operatori di servizi di radio e tele/videocomunicazione elettronica, con qualunque tecnologia esistente o futura ed acconsente a che il Concessionario possa utilizzare per detto scopo l'immobile senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone.

5.2 Il Concessionario potrà, quindi, a sua cura, comunque senza oneri a carico del Concedente: eseguire sull'immobile gli occorrenti lavori di adattamento,

manutenzione e gestione delle Infrastrutture, nonché quelli per la loro allocazione integrazione, modifica e sostituzione. Potrà inoltre installare, mantenere, integrare e modificare anche all'esterno dell'immobile cavi elettrici e telefonici, sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi e manufatti, sistemi radianti, sostegni per antenne ed impianti di telecomunicazione in ponte radio, apporre cartelli, targhe, tabelle anche non relativi all'attività esercitata nonché eseguire opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi. In ragione di quanto sub 5.1, il Concedente concede il diritto di posa in opera di appositi pozzetti interrati per l'impianto di messa a terra, compreso il collegamento con altra eventuale rete di terra esistente per come previsto dalle leggi vigenti in materia.

5.3 La realizzazione di tali opere non comporterà per il Concessionario alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone. In merito a tutti i lavori ed interventi summenzionati, il Concedente riconosce al Concessionario la facoltà di richiedere alle competenti autorità le autorizzazioni necessarie e qualora fosse indispensabile, si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico del Concessionario.

5.4 Fermo restando quanto precede, il Concessionario potrà utilizzare gli spazi locati anche per scopi non direttamente correlati ai servizi di radio e tele/videocomunicazione elettronica, purché realizzati nel rispetto delle normative vigenti.

E' concessa, inoltre, al Concessionario la facoltà di eseguire tutte le opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi (come inferriate, reti parasassi, sistemi di allarme ecc.).

Il Concessionario è responsabile del corretto adempimento degli obblighi

contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose del Comune di Trani e/o di qualunque Soggetto Terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - alla attività aziendale svolta. Il Comune concede al Concessionario la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati. Le relative spese saranno a carico del Concessionario.

Il Concessionario dichiara e garantisce altresì, che l'impianto verrà realizzato a regola d'arte, in conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti.

Art. 6- FACOLTA' IN CAPO AL CONCESSIONARIO

Nell'ambito della fornitura e dell'erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 5 il Concessionario, ferma restando la propria responsabilità per il pagamento del canone, ha facoltà di cedere in tutto o in parte il presente contratto o i suoi diritti nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo di sublocare, concedere in uso e/o in comodato e/o in ospitalità, in tutto o in parte, gli immobili locati.

Art. 7 – MANUTENZIONE

Il Concessionario provvederà, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli spazi locati, mentre tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concedente.

In particolare, il Concedente dichiara di tenere completamente a proprio carico, sia economico che a termini di legge, ogni intervento strutturale di adeguamento degli spazi e degli impianti locati alle normative di volta in volta vigenti, in particolare modo per quanto riguarda l'impatto igienico ambientale in materia di utilizzo di materiali nocivi alla salute e la sicurezza e prevenzione antincendio, manlevando il Concessionario da ogni e qualsiasi responsabilità

ed obbligandosi a rifondere eventuali danni arrecati a persone o cose per inadempimento dei suddetti obblighi.

Il concedente dichiara che nei locali oggetto del presente contratto, e in tutte le parti dell'immobile eventualmente visitate dal personale operante del concessionario, quali corridoi, cavedi, coperture e/o qualsiasi altro locale o area di passaggio, non vi è presenza di materiali contenenti amianto.

Ai fini della manutenzione degli impianti, attrezzature, infrastrutture nonché degli apparati installati e per ogni necessità di servizio il Concedente concede al Concessionario garanzie all'accesso all'immobile locato ed alle relative strutture e pertinenze in qualsiasi momento.

Resta tuttavia inteso e convenuto che qualora l'accesso agli spazi che ospitano le infrastrutture locate non sia indipendente, le attività suddette, ad esclusione di quelle che rivestano il carattere d'urgenza saranno espletate dalle ore 8 alle ore 14 e/o chiamando il numero: 0883.581111

Art. 8 – REVOCA

L'Amministrazione Comunale per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico previsti dalla Legge, che rendano non più possibile la prosecuzione dell'uso concesso, con atto motivato e dando un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni, da inviare tramite raccomandata a/r alla sede legale del Concessionario, potrà revocare la presente concessione senza indennizzo alcuno, impegnandosi, comunque, vista la natura del servizio pubblico offerto al Concessionario, a trovare idonea ricollocazione dell'impianto, anche in via provvisoria, in altra area pubblica atta a garantire la continuità del servizio e a soddisfare le esigenze di copertura. In tale eventualità, lo spegnimento del sito potrà avvenire solo in un momento successivo all'attivazione di quello sostitutivo.

ART. 9 - MODIFICHE ALLA CONCESSIONE

Qualsiasi modifica aggiunta o soppressione da apportare al testo del presente atto dovrà essere concordata tra le Parti e potrà avere validità solo a seguito dell'avvenuto accordo scritto tra di esse.

Art. 10 - ONERI FISCALI

Il presente contratto dovrà essere registrato a cura del Concessionario in termine fisso ed in misura proporzionale del 2%, con oneri a totale carico del Concessionario.

Art. 11 – CLAUSOLE FISCALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente concessione, ed in particolare gli oneri fiscali, sono a totale carico del Concessionario. Il Concessionario provvederà allo svolgimento delle incombenze relative alla registrazione.

Art. 12 – DOMICILI CONTRATTUALI

A tutti gli effetti della presente concessione eleggono domicilio rispettivamente:

- Comune di Trani - Sede Municipio: via Tenente Morriconi, 2 – 76125 Trani
- Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A - INWIT - Centro Direzionale Isola F6 – 80143 Napoli;

Art. 13 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dalla presente concessione sarà competente esclusivamente il Foro di Trani.

Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alla normativa vigente in materia. Le Parti si danno reciprocamente atto che il

presente contratto, unitamente a tutti i suoi allegati, è stato stipulato nell'esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola dello stesso e dei predetti allegati. Pertanto, le Parti dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazioni nel caso di specie gli articoli 1341 e 1342 C.C.

Art. 15 - AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE DATI

Il Comune ed il Concessionario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di concessione (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196)

Letto, approvato e sottoscritto.-----

IL COMUNE

Il Dirigente

IL CONCESSIONARIO

Il Procuratore


ALLEGATI GRAFICI

PLANIMETRIA AREA LOCATA

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino



IL SINDACO

avv. Amedeo Bottaro

[Handwritten signature of avv. Amedeo Bottaro]

N° 3hsp reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 15 DIC 2017 al 30 DIC 2017 per
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani,

15 DIC 2017



IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino

[Handwritten signature of dott. Carlo Casalino]

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

15 DIC 2017



IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino

[Handwritten signature of dott. Carlo Casalino]